

**A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI**

**Informativa n. 4  
18.03.2025**

**Oggetto:** Obbligo assicurazione rischi catastrofali

**La presente informativa sostituisce integralmente l'informativa n. 3 del 03.03.2025.**

È stato pubblicato sulla *G.U.* 27.02.2025 n. 48 il DM 18/2025 che definisce le modalità attuative e altri aspetti rilevanti per l'operatività della disciplina sulle cd. **polizze catastrofali**.

Il D.L. 27.12.2024 n. 202 (cd. "Milleproroghe") ha prorogato al **31.03.2025** l'**obbligo** per:

- le imprese con sede legale in Italia
- le imprese estere con stabile organizzazione in Italia

tenute all'iscrizione nel Registro Imprese, di **stipulare un'assicurazione per la protezione da rischi catastrofali**.

Tuttavia, a favore delle sole imprese operanti nel settore della **pesca** e dell'**acquacoltura**, è stata concessa la proroga al **31.12.2025** per adempiere al nuovo obbligo.

La norma non si applica:

- ai professionisti;
- alle imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c., per le quali opera il "Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità".

I contratti assicurativi sono a **copertura dei danni alle immobilizzazioni** di cui all'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, **a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa**, ossia:

- ✓ **terreni:** fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
- ✓ **fabbricati:** l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
- ✓ **impianti e macchinari:** tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)

qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata;

- ✓ **attrezzature industriali e commerciali:** macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

**cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici** quali:

- ✓ alluvioni, inondazioni ed esondazioni;
- ✓ sismi;
- ✓ frane.

Per tutti i fenomeni naturali in questione è specificato anche che sono considerate come singolo evento le prosecuzioni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

L'assicurazione dovrebbe coprire anche i beni che l'imprenditore ha in **godimento a vario titolo (locazione, comodato, leasing)** e di cui non è proprietario.

Rimangono **esclusi**:

- i **beni già assistiti da analoga copertura assicurativa**, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni (es. proprietario del bene in caso di locazione, comodato, leasing);
- i **beni immobili** che risultano gravati da **abuso edilizio** o costruiti in **carezza delle autorizzazioni previste**, o gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione;
- i **beni dell'attivo circolante** (es. magazzino).

Tra gli elementi introdotti dal decreto ministeriale, si segnalano:

- la **determinazione dei premi** che le imprese dovranno pagare per assicurarsi è prevista in misura proporzionale al rischio, tenendo conto di diversi elementi, tra cui il territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati e deve tenere conto delle misure già adottate dall'impresa per prevenire i rischi;
- la possibilità per le parti di stabilire uno **scoperto** dell'entità di danno indennizzabile a carico dell'assicurato che per:
  - la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, lo scoperto non può essere superiore al 15 per cento del danno indennizzabile;
  - la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata ovvero per le grandi imprese, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
- la possibilità di prevedere un **massimale** per gli importi corrisposti per sinistro che:
  - per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
  - per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata;
  - per la fascia superiore ai 30 milioni di euro ovvero per le grandi imprese, la determinazione dei massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera contrattazione delle parti.
- l'obbligo per le imprese di assicurazione di **pubblicare sul proprio sito internet** i documenti e le condizioni di assicurazione.

Per le polizze già in essere, l'adeguamento alle previsioni di Legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile alle stesse.

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)

**N.B.!**

L'inadempimento all'obbligo **comporta la perdita**, o comunque la riduzione, di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici.

Le **imprese di assicurazione** che rifiutano o eludono l'obbligo di contrarre sono punite con la **sanzione amministrativa** pecuniaria da 100.000,00 a 500.000,00 euro.

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

*Studio Tognetti Associazione Professionale*

*LA PRESENTE INFORMATIVA HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA' LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA' ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE.*

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)

37063 ISOLA DELLA SCALA (VR)  
VIA GARIBALDI, 10  
TEL. +39 045 - 6630444

37135 VERONA  
VIA A. DOMINUTTI, 20  
TEL. +39 045 - 597787

37051 BOVOLONE (VR)  
VIA MADONNA, 437  
TEL. +39 045 - 7100449  
TEL. +39 045 - 6901282

37068 VIGASIO (VR)  
PIAZZA A. LUCIANI, 5  
Tel. +39 045 - 7363255

37045 LEGNAGO (VR)  
VIALE DEI CADUTI, 95  
TEL. +39 0442 - 602272

20121 MILANO  
PIAZZA CAVOUR, 3

00195 ROMA  
VIA RODI, 24